

Codice A1610B

D.D. 11 febbraio 2020, n. 45

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., Parte III; Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 37-39 - Accertamento di compatibilità paesaggistica. Comune di VENARIA REALE (TO) - sistemazione interna ed esterna e realizzazione portico e box auto in edificio di civile abitazione sito in strada Lanzo, 302. Proprietà: omissis



ATTO N. DD-A16 45

DEL 11/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., Parte III; Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 37-39 - Accertamento di compatibilità paesaggistica. Comune di VENARIA REALE (TO) - sistemazione interna ed esterna e realizzazione portico e box auto in edificio di civile abitazione sito in strada Lanzo, 302. Proprietà: *omissis*

in data 06/12/2006, con nota prot. 32159 del 16/11/2016 del Comune di Venaria Reale (TO), era pervenuta all'allora Settore regionale Gestione Beni Ambientali istanza ai sensi dell'art. 1, comma 39 della Legge 308/2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) per quanto in oggetto indicato,

con successiva corrispondenza intercorsa tra il sopra menzionato Settore regionale e l'Amministrazione Comunale era stata richiesta - ed acquisita solo con prot. 18172/0814 del 04/07/2014, a seguito di nota del Comune di Venaria Reale prot. 13882 del 26/06/2014 - la documentazione integrativa che veniva ritenuta indispensabile al prosieguo dell'istruttoria, prodotta dal progettista incaricato dalla nuova proprietà,

conseguentemente, con nota prot. 19758/0814 del 21/07/2014 il Settore regionale - già ridenominato Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio - aveva provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza copia della documentazione pervenuta e a richiedere la formalizzazione del parere di competenza,

con nota prot. 16331/34-10-08/1126 del 08/08/2014, acquisita con prot. 21729 in data 12/08/2014, la competente Soprintendenza aveva rappresentato esigenze istruttorie, conseguentemente alle quali il Comune di Venaria Reale aveva provveduto con nota prot. 5520 dell'11/03/2015 alla trasmissione della nuova documentazione prodotta dal progettista, agli atti del Settore regionale con prot. 8620/A16030 in data 17/03/2015 e poi trasmessa in copia alla Soprintendenza con nota prot. 10562/A16030 in data 02/04/2015, ai fini della definitiva espressione del parere di competenza,

con nota prot. 1897 34.10.08/291 del 22/04/2015 la Soprintendenza esprimeva il suddetto parere,

con comunicazione a mezzo PEC in data 03/12/2019, acquisita al protocollo regionale n. 30507/A1610A, successivamente perfezionata in data 27/01/2020, con comunicazione PEC acquisita con prot. 8616/A1610B, è stata trasmessa - a titolo ricognitivo - dal professionista incaricato dalla attuale proprietà la documentazione complessivamente reperita presso il Comune, al fine di addivenire alla definitiva chiusura dell'iter così come sopra descritto,

la suddetta documentazione è comprensiva della comunicazione prot. 12979 del 17/06/2015, con cui il Comune di Venaria Reale rimaneva in attesa dell'emanazione della determinazione conclusiva del Settore regionale *"in quanto ostativa all'eventuale rilascio del titolo abilitativo in sanatoria alle pratiche di Condono edilizio (...) n. 228/C3/2004 prot. 36393 del 13/12/2004 - Pratica n. 229/C3/2004 prot. 36395 del 13/12/2004 relative ai medesimi interventi edilizi"*, presentate al Comune stesso ex L. 326/2003 (*"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*) e che - in esito ad accertamenti condotti presso l'archivio regionale di Settore - è risultata inevasa in conseguenza della mancata riassegnazione della pratica a seguito dell'intervenuta quiescenza dei funzionari del Settore all'epoca referenti,

preso atto - da tutto quanto sopra evidenziato - che risulta avviato dal Comune di Venaria Reale il procedimento per la definizione di due istanze di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 le quali ineriscono ai medesimi interventi di cui all'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 1, c. 39 della L. 308/2004, trasmessa per competenza agli uffici regionali non essendo stato intrapreso nell'ambito del procedimento già avviato di condono edilizio l'iter previsto dall'art. 4 della l.r. 33/2004 *"Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia"*,

considerato che con riferimento all'istanza presentata agli uffici regionali questi ultimi sono chiamati ad esprimersi esclusivamente sui profili paesaggistici ai sensi della normativa citata in oggetto, rinviando per competenza all'Amministrazione comunale le valutazioni in merito alla correttezza formale dell'iter intrapreso nonchè, ad ogni buon fine dell'istruttoria di merito ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, al necessario coordinamento delle valutazioni acquisite ai sensi della L. 308/2004 con le valutazioni di carattere urbanistico-edilizio, alla luce del complesso quadro normativo che regola la materia,

visto il parere della Soprintendenza, espresso con la citata nota prot. 1897 34.10.08/291 del 22/04/2015, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento, e considerato che quest'ultimo risulta sostanzialmente favorevole per quanto concerne nel merito la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite di cui all'oggetto,

vista la documentazione progettuale agli atti del Settore scrivente, e ritenuto di poter considerare le opere in argomento compatibili con il contesto paesaggistico,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22/09/1997, n. 21-9251 del 05/05/2003 e n. 30-13616 del 22/03/2010,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 1, commi 37-39, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, che disciplina il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo per gli interventi individuati al comma 37 del citato art. 1, previo parere della soprintendenza ai sensi del successivo comma 39,
- il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice,
- la l.r. 03 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) ed in particolare l'art. 16 che attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza sui territori e sui beni oggetto della legge stessa e l'applicazione delle relative sanzioni, ai fini nello specifico dell'applicazione dei commi 37 lett. b) e 38 dell'art. 1, L. 308/2004, e in generale in relazione alle funzioni di vigilanza per interventi ulteriori rispetto a quanto in oggetto, eventualmente eseguiti sull'immobile in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica,
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare l'art. 17, comma 3,

determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 1 comma 39 della Legge 308/2004, e pertanto per i soli profili di carattere paesaggistico, parere favorevole in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi in oggetto, rinviando all'esclusiva competenza comunale la valutazione e definizione dei relativi procedimenti di condono edilizio.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)

Fto Giovanni Paludi

Allegato



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO

inviata solo via pec

Prof. n. *1897 31.10.2015*

Torino

22 APR 2015

Al Comune di Venaria Reale
UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA E
VIGILANZA ATTIVITA' EDILIZIA
Venaria Reale (TO)

C.A. Regione Piemonte
Settore Gestione e Valorizzazione
del Paesaggio
via Avogadro 30
10122 TORINO

Risposta al foglio
Vs. protocollo n. 10562 DEL 02/04/15
Ns. protocollo n. 1242 DEL 08/04/15

OGGETTO: VENARIA REALE (TO) – STRADA LANZO , 302 - D.lgs. 42 del 22.01.2004 Parte III art. 181 comma 1) ter, come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.lgs. 157/06
Oggetto: edificio di civile abitazione ; esecuzione opere di ristrutturazione e realizzazione nuove autorimesse aperte - Istanza:
Accertamento di compatibilità paesaggistica – Parere di competenza

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza presentata dal Comune di Venaria Reale per conto dei per opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica per immobile sito in VENARIA REALE (TO) – STRADA LANZO , 302
Visto inoltre il parere e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;
Considerato che la documentazione relativa all'intervento è pervenuta alla Scrivente per un accertamento della compatibilità paesaggistica;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi del D.lgs. 42 del 22.01.2004 Parte III;

Pur premesso che, a quanto rilevato dagli atti trasmessi, l'intervento parrebbe configurare un incremento di superficie utile (con riferimento alla definizione offerta della Circ. n. 33 del 26.06.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), e che appare opportuno che codesto Comune, nell'ambito delle proprie competenze, verifichi nuovamente con attenzione l'effettiva rispondenza del caso in esame alle fattispecie descritte dagli artt. 167 comma 4 lett. a) e 181 comma 1 ter lett. a), al fine di scrutinare la procedibilità dell'istanza ai sensi degli articoli sopra citati;

Questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, valutati gli atti, ritiene che le opere eseguite in assenza/difformità di autorizzazione siano *nel merito* paesaggisticamente compatibili.

Il Comune di Venaria Reale, in qualità autorità amministrativa competente, dovrà accertare la conformità dell'intervento medesimo alla normativa urbanistica vigente sull'area interessata.

Si trattiene agli atti copia della documentazione pervenuta.